



Circ. 1/00

Roma, 14 gennaio 2000

Alle Società di distribuzione
Alle Emittenti televisive
Alle Imprese di edizione
e, p.c. Ai Soci

Il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale del doppiaggio e la Legge 633/41 sul Diritto d'Autore obbligano a una ridefinizione dei rapporti contrattuali tra l'autore dell'adattamento dei dialoghi e il titolare dei diritti di utilizzazione.

Va infatti segnalato che ogni pattuizione tra il dialoghista e la società di doppiaggio che ha l'incarico di effettuare le lavorazioni può riguardare gli aspetti amministrativi legati alla prestazione, ma non diritti di utilizzazione di cui la società non è titolare; per lo stesso motivo non può esservi trasferimento alla società di doppiaggio dei diritti esclusivi che sorgono con l'attività dell'adattamento dei dialoghi.

Infatti solo il titolare dei diritti sull'opera originaria, a norma del combinato disposto degli artt. 4 e 18 della legge sul Diritto d'Autore, può autorizzare la traduzione e l'adattamento dei testi e ricevere dall'autore dei dialoghi, a fronte di un compenso, la cessione dei relativi diritti di utilizzazione.

Di conseguenza, in assenza di una pattuizione specifica con l'autore dell'adattamento dei dialoghi, l'azienda emittente o comunque l'utilizzatore sarebbero di fatto impossibilitati a usare il prodotto doppiato.

Analogo problema sorge in caso di acquisto da parte dell'emittente di prodotti già doppiati, in cui il concessionario, titolare del diritto originario, non provveda alla stipula di un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione sulla versione adattata dal dialoghista. Anche in questo caso l'utilizzatore finale non sarebbe legittimato allo sfruttamento dei dialoghi italiani.

È stato predisposto pertanto, a titolo meramente esemplificativo, uno schema di contratto rispettoso della normativa vigente e ampiamente protettivo delle tre parti contraenti, nel quale:

- a) il committente assegna alla società di doppiaggio l'incarico di affidare la lavorazione al dialoghista e di adempiere al saldo delle sue competenze, ivi compresi gli oneri contributivi;
- b) la società prende in carico i materiali e concorda i tempi di lavorazione;
- c) il dialoghista trasferisce il diritto di utilizzazione della sua opera al titolare dei diritti originari, fatto salvo il diritto all'equo compenso stabilito per legge.

Tale schema può essere prelevato dal sito dell'associazione all'indirizzo "www.aidac.it", unitamente a quello relativo ai rapporti diretti tra committenza e autore dei dialoghi.

il Consiglio Direttivo